

Tribunale Penale di Nola 19 dicembre 2005 - GM Dott.ssa Diana Bottillo

RC auto - Contratto di assicurazione – Dichiarazioni mendaci – Falsa attestazione di rischio – Art. 640 c.p. – Truffa contrattuale.

Integra gli estremi del reato di truffa il comportamento di colui che in occasione della stipula di un contratto di assicurazione RC auto, allega documenti (indispensabili ai fini della conclusione del contratto) contenenti dichiarazioni mendaci così inducendo in errore l'altro contraente, che, altrimenti, non avrebbe prestato il proprio consenso alla conclusione dell'accordo o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, e conseguendo in danno di questi un ingiusto profitto.

[omissis]

Svolgimento del processo - Con decreto di citazione del 25/03/2005 XXXX veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere del reato in rubrica..

Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, si costituiva ritualmente la parte civile per l'azione risarcitoria.

Il Giudice, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, esaurite le questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Venivano quindi acquisiti documenti (contratto assicurativo stipulato con la società Zzz s.p.a. con attestato di rischio e documento di circolazione del veicolo; richiesta della Zzz di controllo dati alla MX Assicurazioni; ispezione ACI) ed esaminati i testi XX, dipendente dell'unità antifrode del gruppo ZX assicurazioni e XY, in servizio presso la Questura di Roma Commissariato P.S.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, raccolte le testimonianze ed acquisiti i documenti, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

Uditi il Pubblico Ministero, la parte civile e la difesa, all'esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.

Ed invero, sulla scorta delle testimonianze raccolte, del verbale di sequestro e della documentazione acquisita, il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.

A seguito di un controllo ordinario espletato dal servizio antifrode della compagnia di assicurazioni relativamente alla stipula di polizze assicurative, in data 23/06/2003 la società assicuratrice "SX' ASSICURAZIONI s.p.a." ora "Zzz" s.p.a. con sede in Milano, presentava formale querela nei confronti di XXXX. Costui aveva infatti stipulato un contratto di assicurazione per la R.C.A. (polizza nr.5036..09) relativamente ad un'autovettura targata AJ XXX MV con decorrenza 11/12/2002 e scadenza 11/12/2003 (cfr. in atti) con le modalità informatizzate "on-line", ovverossia collegandosi al sito della società assicuratrice attraverso Internet e compilando con tutti i dati necessari il modulo che compariva on-line, provvedendo infine al pagamento del premio mediante carta di credito.

A seguito di tale stipula, la compagnia assicurativa inviò il contratto al cliente il quale, a sua volta, lo restituì alla stessa debitamente sottoscritto ed allegandovi la

documentazione prescritta, ovvero il documento di circolazione e l'attestazione di rischio della compagnia assicurativa di provenienza IXC s.p.a. (in atti) contenente le indicazioni dei pregressi sinistri e la classe di riferimento per il pagamento del premio.

In data 24/03/2003 la compagnia assicuratrice inoltrava alla società IXC assicurazioni s.p.a. risultante dai documenti prodotti dal prevenuto la richiesta di verifica della veridicità dei dati contenuti nella attestazione di rischio inviata dal predetto contraente.

La comunicazione pervenuta dalla MX Assicurazioni s.p.a. in data 26/03/2003 attestava che non vi era alcun rapporto contrattuale con il XXXX e che i dati riportati sul predetto documento relativi al numero di polizza, alle targhe ed al nominativo dell'assicurato non risultavano facenti parte del proprio portafoglio (cfr. i documenti acquisiti al fascicolo).

All'esito di tale comunicazione, la società assicuratrice sporgeva denuncia nei confronti del contraente. Invero, la predisposizione della falsa attestazione di rischio determinò il pagamento di un premio annuale da parte del XXXX inferiore e, quindi, più vantaggioso rispetto a quello dovuto in caso di assenza di un pregresso rapporto contrattuale con altra società assicuratrice. Infatti, in tale ultima ipotesi, rientrando nell'ultima classe di merito, il contraente avrebbe dovuto versare il premio di Euro 4.822,97 comprensivo di imposte. Viceversa, il premio annuale versato in concreto dal XXXX grazie alla attestazione di rischio dallo stesso prodotta nella quale la precedente società assicuratrice faceva rientrare il contraente nella prima o seconda classe di merito, è stato pari ad EURO 198,64 e, dunque, di gran lunga più vantaggioso.

Si riscontrava altresì che il soggetto intestatario dell'attestato di rischio e risultante sulla carta di circolazione era il XXXX, mentre dalla visura al P.R.A. risultava proprietario del veicolo altro soggetto, ovvero XXXX XXXX.

All'esito di tali riscontri e verifiche, la società assicuratrice, tenuto conto del premio inferiore versato dal contraente e della falsità della documentazione dallo stesso prodotta, presentava formale denuncia atteso il danno patrimoniale cagionato alla società assicuratrice ma anche allo Stato in relazione al minor introito delle somme che le società assicurative riscuotono quali sostituti d'imposta dall'assicurato.

Quanto alla condotta del contraente, anche all'esito di tali indagini, il XXXX non effettuò alcun pagamento della differenza dovuta né contattò la società assicuratrice per chiarimenti.

In data 22/09/2003 personale della Questura di Roma Commissariato P.S. di San Lorenzo eseguiva, su disposizione del Pubblico Ministero procedente, il sequestro della documentazione afferente alla stipula "on-line" della polizza assicurativa effettuata da XXXX (in atti).

Alla luce di tali risultanze processuali, l'imputato va ritenuto responsabile del reato contestato.

In punto di diritto si osserva che il delitto di cui all'art. 640 c.p. richiede per la sua configurabilità che l'agente ponga in essere artifici e raggiri tali da indurre taluno in errore al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa è infatti un reato istantaneo e di danno che si perfeziona e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Cass.pen.sez.Unite 19/01/1999 nr.156).

La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico. In tal caso, l'artificio o raggiri può consistere nel dissimulare fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente ad astenersi dal concludere l'accordo, così come può ravvisarsi nel mero

silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente. Pertanto, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo del contratto quando risulti che l'accordo non sarebbe stata concluso senza l'impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione fatta durante l'iter formativo del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento, è suscettiva di integrare il raggiro.

In altri termini, ai fini della sussistenza del reato, è necessario che la condotta dell'agente sia idonea in concreto (e con valutazione ex post) a generare la percezione di una falsa apparenza o rappresentazione della realtà ovvero a determinare l'effettivo inganno o induzione in errore nel soggetto passivo (cfr. tra le altre Cass. sez.II° sent.4011 del 26/04/93; Cass. sez.VI° sent.5705 del 8/5/87; Cass. sez.28/03/2003 nr.14801; Cass. pen. sez. unit.1/08/2000 nr.18).

Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, osserva il Giudicante che deve ritenersi sussistente il reato nella sua materialità e sotto il profilo psicologico.

Preliminarmente non possono condividersi le deduzioni difensive in merito alla tardività della proposizione della querela.

Al riguardo si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità dell'art. 124 c.p. è nel senso di ritenere che il termine di tre mesi per la presentazione della querela decorre dalla data in cui il titolare del relativo diritto abbia acquisito conoscenza certa, precisa e diretta del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva e nei suoi elementi costitutivi necessari, in modo da poter proporre fondatamente istanza di punizione, incombendo sul querelato l'onere della prova della intempestività della stessa che non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante (cfr.tra le altre Cass. pen. sez.VI° 4/09/2003 nr.35122 Cass. pen. sez.V° 15/03/1994 nr. 3103; Cass. pen. sez.IV° 28/04/1998 nr.5007).

Ciò premesso, nel caso di specie, la querela reca la data del 16/06/2003 ed è stata depositata presso l'ufficio di Procura il 23/06/2003 a seguito della comunicazione a mezzo fax ricevuta dalla querelante in data 26/03/2003 che informava la richiedente della insussistenza di ogni pregresso rapporto tra il XXXXe la Milano assicurazioni s.p.a. Ebbene, solo successivamente alla indagine espletata dal servizio antifrode della società assicuratrice ed alla comunicazione ricevuta dalla predetta società in data 26/03/2003 nell'ambito di tale indagine, la querelante ha acquisito piena contezza della sussistenza di dati fattuali precisi e circostanziati integranti una condotta illecita posta in essere dall'imputato, avendo acquisito da tale data la certezza della falsità del documento prodotto dal contraente e del suo contenuto dichiarativo. A nulla rileva quindi la circostanza che il documento sia stato esaminato dalla compagnia assicuratrice nel dicembre 2002 (data di inizio di validità del contratto assicurativo), giacché a tale data la querelante non poteva ancora aver acquisito contezza della falsità del documento prodotto dalla parte e delle dichiarazioni in esso contenute. Viceversa, la sussistenza di una condotta illecita posta in essere dal contraente si è rivelata obiettivamente non prima del 26/03/2003, ovverossia solo dopo che la società assicuratrice querelante ebbe a ricevere, su sua richiesta, la comunicazione a mezzo fax dalla MX assicurazioni s.p.a.

Ne discende che la querela è stata ritualmente proposta entro il termine di tre mesi dalla acquisizione della notizia di reato, atteso l'avvenuto deposito della stessa presso l'ufficio di Procura in data 23/06/2003.

Quanto al merito, ritiene il Giudicante che le risultanze processuali comprovino pienamente la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa.

Ed invero, alla stregua delle testimonianze raccolte, riscontrate dalla prova documentale acquisita, la condotta posta in essere dal XXXX in occasione della stipula del contratto di assicurazione, è stata obiettivamente improntata ad indurre in errore il contraente su di una circostanza essenziale dell'accordo. In particolare, la falsificazione del documento relativo alla attestazione del rischio -la cui allegazione era prodromica e necessaria alla conclusione del contratto di assicurazione-, denota univocamente la cosciente e preordinata volontà di fornire al contraente una falsa rappresentazione della realtà in modo da lucrare condizioni più favorevoli di contratto. Infatti, attraverso tale condotta, presentando alla controparte l'attestazione di rischio come proveniente dalla società ITX assicurazioni s.p.a. e, dunque, rappresentando falsamente l'esistenza di un pregresso rapporto assicurativo con altra società, il XXXX otteneva la stipula del contratto di assicurazione a condizioni molto più favorevoli. Infatti, il premio annuale versato dal contraente, tenuto conto della dichiarazione favorevole contenuta nell'attestato di rischio relativa alla classe bonus/malus di merito, è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto in caso di assenza di un precedente rapporto contrattuale con altra società assicuratrice (il prevenuto versava il premio di EURO 198,64 anziché EURO. 4.822,97).

Ebbene, le modalità della condotta posta in essere dall'imputato in occasione della stipula del contratto di assicurazione concretano obiettivamente gli artifici o raggiri idonei ad integrare il delitto di truffa. Non può dubitarsi infatti che la allegazione di un documento indispensabile per la conclusione del contratto di assicurazione contenente false dichiarazioni ed attestazioni in grado di incidere su circostanze essenziali dell'accordo, abbia indotto in errore il contraente e determinato un ingiusto profitto in favore dell'agente. Invero, l'inganno è consistito nella prospettazione di uno stato di fatto e di circostanze diverse dalla realtà (provenienza da altra società assicurativa con classe di merito prima o seconda) tali da incidere sulla commisurazione dell'ammontare del premio annuale dovuto. Il collegamento causale tra la condotta ingannevole posta in essere dal XXXX e la stipula del contratto a condizioni più vantaggiose e le modalità esecutive della condotta (predisposizione preordinata di un documento contenente false attestazioni) sono elementi fattuali che integrano pienamente la truffa attesa la concreta idoneità del raggio a determinare l'altrui ingiusto profitto in favore dell'imputato (consistente nel pagamento di un premio annuale inferiore rispetto al dovuto e nella avvenuta conclusione del contratto che garantiva la copertura assicurativa del veicolo) e la corrispondente perdita patrimoniale nel soggetto passivo (da ravvisarsi nella mancata percezione della maggior somma dovuta a titolo di premio annuale e di imposte da versare quale sostituto per conto dello Stato).

Né la condotta antecedente, simultanea e successiva alla conclusione del contratto tenuta dal XXXX è apparsa improntata alla buona fede. Invero, l'imputato, da un lato predispondeva ed allegava nel proprio interesse il documento falso in occasione della stipula del contratto (peraltro, si riscontrava anche una discrasia circa il nominativo del proprietario del veicolo tra l'indicazione fornita nell'attestato di rischio e le risultanze della visura al P.R.A.), dall'altro non forniva alcuna giustificazione né effettuava il pagamento tardivo del premio integrale dovuto anche a seguito delle verifiche effettuate dalla società assicuratrice, a riprova dell'intento preordinatamente fraudolento ed ingannatorio finalizzato a procurarsi l'ingiusto profitto.

Né infine possono condividersi le argomentazioni difensive in merito alla carenza probatoria circa la sussistenza o meno del pregresso rapporto contrattuale assicurativo

dell'imputato. Al riguardo si osserva che la società MX Assicurazioni s.p.a. in cui è stata inglobata la società ITX s.p.a. forniva alla società richiedente una precisa e circostanziata informazione in merito alla assenza di rapporti contrattuali con il XXXX e relativamente al veicolo da cui la certezza della falsità delle dichiarazioni e dei dati riportati sul documento prodotto dall'odierno imputato in occasione della stipula del contratto assicurativo.

Alla luce delle considerazioni suesposte, le risultanze processuali non consentono alcuna ricostruzione alternativa della vicenda e non sono smentite da elementi probatori di segno contrario che la difesa non ha fornito da cui la affermazione della penale responsabilità del XXXX per l'ascritto.

Quanto alla pena, ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche attesa l'incensuratezza, valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione ed EURO 400 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ed EURO 600 di multa, ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione ed EURO 400 di multa).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Sussistono, altresì, i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena consentendolo l'incensuratezza ed avuto riguardo alla prognosi nel complesso favorevole e positiva della personalità dell'imputato considerate anche le risultanze del certificato penale, potendosi presumere che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile come da nota scritta depositata in sede di conclusioni, ritiene questo Giudice di poter accogliere la domanda di risarcimento avendo la costituita parte subito un danno economicamente valutabile causalmente collegato alla condotta criminosa del colpevole, ma di non poterlo liquidare in questa sede da cui la pronuncia di condanna generica nei confronti dell'imputato.

Va assegnata alla parte civile, giusta la richiesta avanzata in tal senso, la somma di EURO 1000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno, essendo raggiunta la prova in tali limiti.

L'imputato va infine condannato al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e 400 di multa, oltre spese processuali.

Letto l'art. 163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano in complessivi EURO 800, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Assegna alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di EURO 1.000.

Letto l'art.544 comma 3° c.p.p. riserva giorni trenta per il deposito della motivazione.